

RAE

Rivista di Diritto Ellenico
Review of Hellenic Law

COMITATO SCIENTIFICO/EDITORIAL BOARD

Victor Alonso Troncoso (La Coruña), Pierre Carlier (†),
Silvio Cataldi (Torino), Gabriele Costa (Firenze),
Felicianonio Costabile (Reggio Calabria), Gianluca Cuniberti (Torino),
Giovanna Daverio Rocchi (Milano), Luigi Gallo (Napoli),
Edward Monroe Harris (Durham), Edmond Lévy (Strasbourg),
Remo Martini (†), Salvatore Monda (Roma), Gianfranco Purpura (Palermo),
Nicolas Richer (Lyon), Roberto Scevola (Padova), Guido Schepens (Louvain),
Wolfgang Schuller (Konstanz), Peter Siewert (Wien)

DIREZIONE/EDITED BY

Pietro Cobetto Ghiggia
Carlo Pelloso (Verona)
Ferdinando Zuccotti (Torino)

REDAZIONE/EDITORIAL STAFF

Mirko Canevaro (Edinburgh)
Andrea Colorio (Bolzano)
Barbara Maduli (Torino)
Giuseppe Petrantoni (Palermo)
Marcello Valente (Torino)
Luigi Vecchio (Salerno)
Sara Linda Zanovello (Verona)

Rivista di Diritto Ellenico / *Review of Hellenic Law*

Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Via Carlo Montanari 9
37122 Verona (Italia)

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza
Lungo Dora Siena 100 A
10153 Torino (Italia)

e-mail: info@rivistadirittoellenico.it
www.rivistadirittoellenico.it

Prezzi e condizioni di abbonamento / *Annual Subscription* € 60.00
(spese postali escluse) (except postal charges)

In copertina e frontespizio: *Athena Areia*
(Elaborazione grafica di Federica Pennacchio)

RAE

Rivista di Diritto Ellenico

Review of Hellenic Law

X/2020

Ugo Enrico Paoli

Studi sul processo attico

a cura di

Pietro Cobetto Ghiggia



Rivista di Diritto Ellenico / *Review of Hellenic Law*

Pubblicazione periodica annuale

Registrata presso il Tribunale di Alessandria al n. 2/13 (31 maggio 2013)

Direttore responsabile: Lorenzo Massobrio

© Edizioni dell'Orso S.r.l.

Via Rattazzi 47 – 15121 Alessandria (Italia)

Tel. ++39-0131-25.23.49 – Fax ++39-0131-25.75.67

E-mail: info@ediorso.it – <http://www.ediorso.it>

Stampata da Litogì S.r.l. in Milano

per conto delle Edizioni dell'Orso

È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L'illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell'art. 171 della Legge n. 633 del 22.IV.1941

No part of this volume may be reproduced, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise. Offences will be prosecuted according to Law n. 633 of 22.IV.1941, art. 171

ISSN 2239-6675

ISBN 978-88-3613-211-9

Presentazione

Pietro Cobetto Ghiggia

Presentazione

Note per la lettura della nuova edizione

A quasi un secolo dalla sua pubblicazione¹, gli *Studi sul processo attico* di Ugo Enrico Paoli² suscitano ancora odiernamente, per i temi trattati, motivi di dibattito, soprattutto per quanto concerne i contributi, radunati *in unicum*³, relativi alle modalità dello svolgimento del dibattimento processuale nell'Atene del IV secolo a.C.⁴. Prima ancora però di passare ad alcune note al proposito, mi pare utile introdurre una considerazione – e spererei fosse condivisibile – che potrebbe sorgere ad una prima lettura del volume: essa forse parrà un poco ingenerosa, ma potrebbe meglio comprendersi se collocata nel contesto storico in cui videro la luce gli *Studi sul processo attico*.

Ciò che immediatamente salta all'occhio in questa raccolta di studi edita come monografia è una sorta di mancanza di organicità tra un contributo e l'altro; essi paiono, al di là del loro singolo profondissimo valore scientifico, semplicemente giustapposti: ossia, risulta alquanto difficoltoso trovare nessi profondi tra l'uno e l'altro studio se non per i rimandi interni ad alcuni temi di natura più generale.

¹ Padova, 1933-XI, presso l'editore Cedam-Casa Editrice Dott. A. Milani, nella collana di «Studi di diritto processuale» diretta da Piero Calamandrei che è anche l'autore dell'*Introduzione* al volume: se ne segnala altresì una ristampa anastatica, di difficile reperibilità, all'interno della collana «Bibliotheca Iuridica» (n. 2) diretta da Arnaldo Biscardi, presso l'editore Istituto Cisalpino-La Goliardica, Milano, 1974.

² Firenze 1884-1963: le notizie biografiche e bibliografiche sono riportate nel ricordo dedicatogli dall'allievo Arnaldo BISCARDI, *Ugo Enrico Paoli*, in «Iura», XV, 1964, p. 190-202; vd. anche dello stesso BISCARDI, *Introduzione*, in U.E. Paoli, *Altri studi di diritto greco e romano*, Milano, 1976, p. IX-XVII. Per un utile elenco dei contributi sulla sua figura, vd. J. GIMENEZ DELGADO, *Magisterio multiforme de Ugo Enrico Paoli*, in «Revista de educación», CLXVI, 1964, p. 71-76, soprattutto p. 71 nt. 1.

³ Vd. *infra*, p. XII.

⁴ Per limitarsi ai soli titoli monografici, già a partire dal volume, pubblicato a pochi anni di distanza, di Franz LÄMMLI, *Das attische Prozessverfahren in seiner Wirkung auf die Gerichtsrede*, Paderborn, 1938 (su cui vd. A. BISCARDI, *Recensione* a Lämmli, *Das attische Prozessverfahren*, cit., in «Rivista di filologia e istruzione classica», LXVIII, 1940, p. 131-135), per poi ricordare l'importante contributo di Hans Julius WOLFF, *Die attische Paragraphe. Ein Beitrag zum Problem der Auflockerung archaischer Prozessformen*, Freiburg, 1966, e il recente studio postumo di Mario TALAMANCA, *Dike ouk eisagogimos. Contributi allo studio del processo attico*, cur. A. Maffi, Wien, 2017.

Il primo studio dedicato alla *Scienza del diritto attico e le sue possibilità* non ha, se non in minima parte, particolari attinenze con il tema processuale, poiché discute in linea generale le caratteristiche salienti di un diritto come quello ateniese di età classica, che però è privo di una *scienza*, fatto che implica la «necessità di uno studio globale della civiltà greca anche nella trattazione di problemi giuridici»⁵: tale conclusione è non solo facilmente condivisibile oggi nel XXI secolo, ma è assai innovativa se rapportata al tempo in cui Paoli scriveva, laddove l'analisi del cosiddetto diritto attico era considerata materia quasi esclusivamente pertinente al settore umanistico e antichistico, del tutto avulsa dagli studi propriamente giuridici coincidenti in maggior parte con la giusromanistica.

Anche il secondo studio, dedicato a *Legge e giurisdizione in diritto attico*, solo marginalmente tocca argomenti processuali e, comunque, in modo limitato alla seconda parte, ove Paoli, con chiarezza, presenta invece le peculiarità salienti della nozione di «legge» nel suo rapporto con il cittadino e le autorità magistratuali, sottolineando soprattutto come il «principio moderno della completezza del sistema legislativo non vale per il diritto attico: la legge non esaurisce tutto il campo del giusto»⁶: ancora una volta, è ribadita la necessità di un approccio basato non in maniera esclusiva su categorie giuridiche che gli Ateniesi di età classica per certo non detenevano. Il terzo studio, invece, è quello che, per la materia trattata, più si armonizza con l'intitolazione del volume: Paoli, infatti, tratta di due istituti che stanno alla base del processo attico del IV secolo a.C., la *παραγραφή* e la *διαμαρτυρία*, proponendo la tesi, destinata ad avere tanto successo quanto a suscitare un lungo dibattito dottrinario⁷, dell'inscindibilità del processo: sia l'una sia l'altra non sarebbero state mere eccezioni formali esulanti dal merito e tanto meno sarebbero state esaminate separatamente o anche preliminarmente in maniera autonoma rispetto al processo nell'ambito del quale erano state esperite. Ancora pienamente condivisibili, almeno a parere di chi scrive, le conclusioni cui perviene Paoli, ove «si dimostra, contro la dominante opinione, che la *διαμαρτυρία* è un succedaneo della *παραγραφή*»⁸ e, in particolare, anche attraverso un'indagine serrata delle fonti condotta con la consueta acribia filologica, che la *διαμαρτυρία* trovava la sua naturale applicazione soprattutto nei dibattimenti processuali inerenti contenziosi di natura successoria⁹: alquanto avulso dall'approfondita disamina su *παραγραφή* e *διαμαρτυρία* pare il capitolo V (*Il processo di Agorato*), non a caso pubblicato originariamente in una sede di

⁵ Vd. *infra*, p. 25: i riferimenti sono relativi alle pagine della presente edizione.

⁶ Vd. *infra*, p. 41.

⁷ Vd. *supra*, p. VII nt. 4.

⁸ Vd. *infra*, p. 87 e 107.

⁹ Vd. P. COBETTO GHIGGIA, *L'adozione ad Atene in epoca classica*, Alessandria, 1999, p. 112-113 e soprattutto nt. 8.

natura filologica e letteraria, mentre nel capitolo IV, inedito sino agli *Studi sul processo attico*, Paoli si dedica, in poche ma salienti pagine, a rilevare l'estrema difficoltà di un approccio comparatistico in materia di παραγραφή, concludendo che «fra il processo attico e il processo romano corrono tali e così gravi differenze, che l'ipotesi della trasmigrazione di un istituto processuale attico nel processo romano andrà sempre – ove non consti con precisione matematica – esclusa»¹⁰, avvertenza forse poco ascoltata anche per quanto concerne altri istituti del diritto attico, dati i continui, e spesso improbabili, tentativi comparatistici con il diritto romano, assai spesso privi di sensibilità storica, diacronica, filologica e culturale. L'approccio più corretto viene sintetizzato da Paoli in una sola frase: «l'opinione più probabile è che l'influsso della παραγραφή attica sulla praescriptio romana si limiti ad aver determinato l'assunzione di un termine»¹¹, a maggiore riprova del metodo di approccio propugnato da Paoli, che vede anzitutto un esame linguistico e storico della fonte classica teso a costituire la base, imprescindibile, sulla quale fondare un ragionamento di natura giuridica. Tutto ciò trova conferma nel IV studio: la proposta di Paoli consistente nell'emendare il testo dell'orazione demostenica *Contro Apaturio* (XXXIV.23) è corroborata da un'approfondita analisi storica, più ancora che giurisprudenziale, finalizzata a dimostrare – sempre sulla scorta dei testi, attentamente tradotti, come ovunque negli *Studi sul processo attico*, a scanso di eventuali fraintendimenti sul ragionamento presentato – quanto risultato assurdo, volendo ostinatamente conservare il testo tradito, ritenere che le δίκαι ἔμμηνοι dovessero avere luogo nei mesi invernali: poiché si trattava di 'cause' speciali, coinvolgenti i mercanti marittimi, in molti casi non ateniesi, che dovevano svolgersi entro un mese dal loro esperimento così da consentire a questi ultimi di riprendere il mare al più presto per effettuare la loro attività, bisognerebbe supporre che tali azioni così come la marineria, nel Mediterraneo del IV secolo a.C., avessero luogo nei mesi invernali, ipotesi sconfessata dalle fonti classiche – debitamente riportate e analizzate da Paoli – e pure dal mero buon senso, storico e anche giuridico: «scopo, dunque, della δίκη ἔμμηνος è che il commerciante, ottenuta giustizia, possa 'subito' rimettersi in mare. Inutile è la δίκη ἔμμηνος se cade durante l'inverno. Il commerciante, se anche libero da vincoli giudiziari, non può partire perché il mare non glielo consente. Questo è uno degli assurdi a cui si va incontro ammettendo come giusta la teoria dominante. E non è il solo. Infatti si dovrebbe anche supporre, per coerenza, che il commerciante a cui è fatto un torto fosse sempre messo dalla legge nell'alternativa o di rinunciare a far riconoscere il suo buon diritto, o di rinunciare a mettersi in mare, che è quanto dire ai suoi scopi professio-

¹⁰ Vd. *infra*, p. 119.

¹¹ Vd. *infra*, p. 119.

nali; e che il commerciante convenuto dovesse ugualmente rassegnarsi o a farsi condannare in contumacia o a non partire. E anche che un commerciante a cui si fa un torto con l'impedirgli di mettersi in mare, per aver giustizia e poter salpare liberamente dovesse attendere il periodo in cui le navi mercantili non salpano più. In questo, ci sembra, l'insegnamento corrente confina col ridicolo».

Il V e ultimo studio degli *Studi sul processo attico, Problemi di diritto pubblico nel Critone platonico*, è per impostazione forse più riavvicinabile agli studi I e II: s'intenda – sempre si ritrovano riferimenti alla materia processuale, ma argomento privilegiato da Paoli è quello di prendere in esame il rapporto fra il cittadino e le leggi, al di là degli aspetti più tecnici inerenti uno dei più celebri processi dell'antichità classica. Paoli dibatte un duplice problema: il dovere del singolo di obbedienza alle leggi e, soprattutto, le motivazioni che portano Socrate a evitare di darsi alla fuga, pur essendogli possibile «e io non vedo quanto se ne avvantaggi l'intelligenza col negar valore a un particolare su cui le fonti del diritto attico non lascian sussister dubbio; che cioè in Atene i condannati a morte molto spesso riuscivano a scappare e a raggiungere il confine. A me sembra che in questa circostanza non sia da vedere soltanto ... una curiosità di diritto attico, piccolo frammento di erudizione non influente sulla comprensione del dialogo, ma la ragione stessa del dialogo, il necessario presupposto della spontaneità del sacrificio con cui Socrate santifica la esposta teoria»¹². Le conclusioni cui perviene Paoli riguardano più direttamente nozioni precipue della filosofia del diritto: anzitutto, Socrate propone un nuovo concetto morale per il cittadino, consistente nell'attitudine a non rispondere a ingiustizia con ingiustizia; secondariamente, Paoli insiste sul concetto di *obbligo contrattuale* che sussiste tra l'individuo e la legge: il primo accetta liberamente quale obbligo contrattuale i vincoli imposti dalla seconda. Sulla scorta di una simile considerazione, Socrate, coerentemente, non potrà fuggire. Se la legge prevede la sentenza capitale per quanto da lui commesso, e tale fattispecie è stata legalmente appurata, allora, a fronte della possibilità di un poco onorevole esilio/fuga, Socrate ribadisce quel principio contrattuale che lo lega allo Stato di cui accetta, senza coercizione, le imposizioni e si irroga da se stesso la pena, che, per tale reato, è quella di morte. L'estrema finezza interpretativa di Paoli, ancora una volta basata sul costante riscontro delle fonti, si può ben percepire in una considerazione che riesce a condensare in poche righe la millenaria domanda sul motivo per cui Socrate scelse la morte (e si noti che Paoli mai parla di suicidio): «Non per riabilitare i giudici di Socrate: i quali, se credevano in buona fede di aver dinanzi un sacrilego introduttore di nuovi riti e l'hanno condannato, non han bisogno di riabilitazione; ne han-

¹² Vd. *infra*, p. 178.

no, se cederono a un impulso di irritazione contro un imputato ironico e al desiderio di toglier di mezzo un uomo molesto; ma è probabile che coloro i quali condannarono a morte Socrate, non volessero, e neanche supponessero, ch'egli morisse di cicuta. Già Socrate, proponendosi come contropena una multa irrisoria (in cambio del premio che in un primo momento avrebbe chiesto), aveva messo i giudici in tal condizione che, se la pena doveva esser vera pena e non smentire in pratica il verdetto di condanna che aveva preceduto il dibattito e la deliberazione sulla pena, non potevano che condannarlo a morte. Il giudice, infatti, sceglieva fra due proposte, non graduava la pena. Per giunta, i più dovevano supporre che l'esecuzione della sentenza non sarebbe mai avvenuta; che Socrate un modo di sottrarsi alla morte l'avrebbe trovato, come in fondo facevano tutti»¹³.

Da questa sia pure breve presentazione dei contenuti del volume, si può facilmente desumere come la trattazione della materia processuale sia svolta in massima parte nel III studio, mentre gli altri possono essere considerati, almeno per i punti centrali presi in esame, abbastanza tangenziali all'articolato discorso sull'inscindibilità del processo attico nei suoi rapporti con *παράγραφη* e *διαμαρτυρία*. Paoli stesso, nella sua succinta *Avvertenza* vergata in forma assai 'asciutta', in modo quasi inconsueto per lo stile brillante e arguto della sua prosa, ammette pianamente che «la trattazione III, che occupa più della metà del volume, vuol mettere in luce, in opposizione all'insegnamento corrente, un carattere essenziale del processo attico, l'inscindibilità»¹⁴, costituendo quindi il nucleo centrale dell'opera, e che «gli studi contenuti in questo volume sono indipendenti fra loro; li unisce la connessione dei temi trattati»¹⁵. Il lettore, forse anche un poco oziosamente, si potrebbe domandare il motivo di una simile scelta compositiva, considerando che a un eventuale (o presunto tale) specialista del diritto attico interessa soprattutto la teoria attraverso la quale «si giunge, in seguito a un libero esame delle fonti, a conclusioni che modificano, a volte capovolgono, l'insegnamento corrente»¹⁶, e con la quale Paoli «è convinto di aver fatto opera utile anche a chi discorderà da lui, mostrando quanto più vasto che non appaia sia il materiale informativo che le fonti sottopongono alle nostre ricerche e come la dottrina dominante abbia trascurato numerosi elementi d'informazione che pur non si sottraggono a una indagine attenta e son degni di fede e, talvolta, chiarissimi»¹⁷: da quanto si espone, si potrebbe dedurre che all'estensore di queste pagine sarebbe forse

¹³ Vd. *infra*, p. 179.

¹⁴ Vd. *infra*, p. 5.

¹⁵ Vd. *infra*, p. 5.

¹⁶ Vd. *infra*, p. 5.

¹⁷ Vd. *infra*, p. 5.

parso più compiuto dare la forma di monografia ai soli saggi del III studio, lasciando comunque immutato il titolo dell'opera. Tale sensazione è forse anche suggerita dalle parole dello stesso Paoli, che invita a considerare gli studi indipendenti, *memento* per il quale si potrebbe tentare di dare, a livello di purissima ipotesi, una spiegazione.

Il volume vide la luce nel 1933, a tre anni di distanza dagli *Studi di diritto attico* (Firenze, 1930): quest'ultimo lavoro si dipana in tre linee conduttrici ossia *Il prestito a tasso marittimo nel diritto attico*, *Ipoteca e ἀποτίμημα nel diritto attico*, *Lo stato di cittadinanza ad Atene*; ciascun capitolo è inedito, e si percepisce chiaramente l'unitarietà dell'opera che potrebbe essere sottotitolata, invertendo l'ordine dei saggi, come «Persona, proprietà e commercio nel diritto attico». La differente impostazione rispetto agli *Studi sul processo attico* appare dunque palese, ma si potrebbe forse meglio comprendere facendo riferimento ad accadimenti del tutto esterni all'aspetto scientifico. Ugo Enrico Paoli, infatti, dopo una lunghissima carriera nell'insegnamento liceale e una vastissima produzione legata a tale contesto¹⁸, affiancata dall'insegnamento universitario nel ruolo di incaricato a partire dagli anni '20 del secolo scorso, avrebbe voluto partecipare al concorso per la cattedra di letteratura latina presso l'ateneo fiorentino: a tale fine un ulteriore titolo monografico avrebbe ancor più corroborato (personalmente aggiungo: «ce ne fosse mai stato il bisogno ...!») la sua candidatura¹⁹. Di qui potrebbe forse derivare quell'impressione di mancanza di unitarietà degli *Studi sul processo attico* che non inficia in alcuna maniera l'alto valore scientifico dell'opera: al lettore attento basterà pertanto considerare i cinque studi separatamente, tenendo a mente la loro veste originaria di contributi inseriti in ri-

¹⁸ Per il completo elenco dei titoli, vd. ancora BISCARDI, *Ugo Enrico Paoli*, cit., p. 195-202.

¹⁹ Paoli ne sarà comunque escluso ufficialmente ... «per mancanza di tessera fascista», fatto sul quale pare inutile aggiungere commenti: lo stesso Paoli fu uno dei firmatari del *Manifesto degli intellettuali antifascisti* nel maggio del 1925, allorquando, a partire dall'anno precedente, era incaricato di «Antichità classiche» presso l'Università di Firenze. Dopo un esilio volontario dall'Italia (*Non me, si cursum conor remeare per actum / vitae, quam dura fata dedere, piget*: U.E. PAOLI, *Carmina*, Firenze, 1961, p. 5), nel 1938 ebbe la cattedra di «Letteratura latina» presso l'Università di Genova e nel 1944 rientrò nella città natia ove tornò a insegnare «Antichità classiche» sino al 1951, per concludere il suo percorso accademico con la docenza di «Letteratura latina» che lasciò nel 1954. Si prega il lettore di considerare queste notizie biografiche su Ugo Enrico Paoli del tutto sceve da qualsivoglia anche solo minimo sospetto di volergli attribuire adesioni a movimenti ideologici contrapposti nati durante il cosiddetto 'Ventennio'. Se mai valesse quanto proposto, circa la 'necessità' delle monografie per competere nei concorsi universitari per cattedre di discipline umanistiche, almeno Paoli riuscì a scamparne l'odierna 'obbligatorietà', 'solertemente' sancita nei dettami ministeriali, indipendentemente dal merito o dal valore dell'opera. Pare evidente che il sentire italico è tutt'oggi ancora abbastanza indifferente all'adagio callimacheo (*fr*: 1.17-18 Pfeiffer), οὔθι δὲ τέχνη | κρίνεται,] μὴ σχοίνῳ Περσίδι τὴν σοφίην.

vista o miscellanea, e, per quanto concerne il III studio l'unitarietà tematica dei capitoli I-IV e VI-VII e la relativa indipendenza del capitolo V dedicato a *Il processo di Agorato*.

I criteri della nuova edizione.

Nel rispetto dell'impianto originale degli *Studi sul processo attico*, si è preferito, in parziale deroga ai criteri della *Rivista di Diritto Ellenico*, riportare per esteso gli estremi di opere e articoli citati nel manuale, senza servirsi delle abituali sigle dell'*Année philologique*, rinunciando altresì a impiegare un tipo di bibliografia 'all'americana', anche perché si è ritenuto che in questo modo il lettore potesse avere sempre precisa contezza degli estremi dei singoli contributi citati.

Tale lavoro ha altresì implicato una completa revisione della dottrina citata da Paoli, utile comunque a mondare l'opera da imprecisioni e refusi. Inoltre, è stata aggiunta una raccolta completa dei titoli²⁰, purtroppo assente nell'edizione originale, mancanza che complicava non poco l'immediato reperimento dei loro estremi: a fine di completezza, si è pure riportato, quando possibile, i riferimenti a ristampe in altre sedi anche se successive all'edizione citata da Paoli e pure se posteriori al 1933: la *Bibliografia* è stata inoltre completata con un *Aggiornamento bibliografico 1933-2020*²¹ sino ai giorni nostri, ove si potranno trovare i più importanti interventi sull'argomento ordinati secondo la scansione dei cinque studi che compongono il lavoro di Paoli.

Circa le fonti classiche, anche in questo caso, si è mirato a fornire una modalità di citazione quanto più perspicua possibile²², soprattutto al riguardo di quelle frammentarie (complete dei riferimenti dell'edizione adottata²³) e quelle di natura epigrafica e papiracea²⁴, con gli opportuni aggiornamenti alle edizioni più recenti²⁵.

²⁰ Vd. *infra*, p. 211-214 (*Bibliografia*).

²¹ Vd. *infra*, p. 215-228. Ad agio del lettore, si è anche dedicata una sezione iniziale alle *Trattazioni generali* (*infra*, p. 215-217) in materia di diritto greco e attico, indipendente dai titoli riportati a integrazione dei cinque studi costituenti *Studi sul processo attico*.

²² I criteri adottati sono reperibili in L. BERKOWITZ, K.A. SQUITIER, *Thesaurus Linguae Graecae, Canon of Greek Authors and Works*, New York-Oxford, 1990³.

²³ Nel corpo del volume, sono riportati i soli cognomi degli editori, mentre i dati completi delle edizioni sono reperibili nell'*Indice delle fonti, Abbreviazioni, a. fonti letterarie* (*infra* p. 191).

²⁴ Nel corpo del volume, i titoli delle raccolte di tali documenti sono citati attraverso sigle che sono sciolte nell'*Indice delle fonti, Abbreviazioni, b. fonti epigrafiche e papirologiche* (*infra* p. 191-192).

²⁵ Vd. ancora *Indice delle fonti, Abbreviazioni, b. fonti epigrafiche e papirologiche* (*infra* p. 191-192).

X/2020

UGO ENRICO PAOLI
*Studi sul
processo attico
Presentazione
di
P. Cobetto Ghiggia*

Gli eventuali interventi del curatore, tesi a emendare i pochi *lapsus calami* o a chiarire alcuni punti non immediatamente perspicui, sono segnalati con uno o più asterischi nel corpo del testo e delle note con rimando alla corrispondente annotazione terminante con la sigla «N.d.C.» posta fra parentesi tonde.